

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13192 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 16/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7284-2018 R.G. proposto da:

FALLIMENTO SARA APPALTI SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CICERCHIA, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

LECESE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato LUISA TOTINO, che la rappresenta e difende;

- *resistente* -

contro

ELMA SRL IN LIQUIDAZIONE;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1653
19

1

- intimata -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede alla Corte di rigettare il ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Rilevato che :

è stata , con ricorso per regolamento di competenza, impugnata da Fallimento della società Sara Appalti S.r.l. l'ordinanza in data 5 febbraio 2018 (R.G. : 65243/2017) del Tribunale di Roma, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza in accoglimento dell'eccezione delle parti convenute (Elma S.r.l. e Lecce S.r.l.) per essere la controversia, insorta e riguardante contratto di appalto, "oggetto della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto" stesso inter partes.

Va, in breve, riepilogato -al fine della miglior comprensione della fattispecie- quanto segue.

La suddetta invocata norma di cui all'art. 12 prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato rituale in relazione ad "ogni controversia" di cui al contratto di appalto stipulato, in origine, fra l'allora Sara Appalti S.r.l. in bonis e la Sammarco S.r.l..

Tale ultima società contraente - a lavori contrattuali terminati - subiva due scissioni a seguito delle quali venivano create la Elma S.r.l. e la Lecce S.r.l. e veniva, di poi. Cancellata dal registro delle imprese il 14 ottobre 2014.

Il Fallimento della Sara Appalti conveniva, quindi, nel 2017 innanzi al Tribunale di Roma le due suddette società sorte dalle scissioni, chiedendo la loro condanna per preteso credito relativo a lavori a suo tempo eseguiti dalla Società

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Sara in bonis a favore della Sammarco S.r.l., dante causa di ambedue le società sorte per scissione.

Il ricorso è fondato su quattro ordini di motivi ed è resistito con memoria ex art. 47 u.cp. c.p.c. dalla leccese S.r.l..

Parte ricorrente e la medesima società Leccese hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, così come in atti.

Considerato che :

1.- i quattro motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, tendono tutti all'annullamento dell'impugnata ordinanza, lamentando, nell'ordine :

a) la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 1260 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. ;

b) la violazione dell'art. 2506 bis , III co. c.c., 2506 ter e 2506 quater c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. ;

c) la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2558 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. ;

d) la violazione dell'art. 819 c.p.c.in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..

2.- Ciò posto deve osservarsi quanto segue.

La fattispecie oggetto di esame è contrassegnata dalla risultanza , evidenziata nelle conclusioni dello stesso P.G.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



che non risultano "rinvenuti precedenti esattamente in termini".

Al fine ^{di} dell'odierno decidere non può, pertanto, che valutarsi, alla stregua della giurisprudenza in tema, il generale fenomeno degli effetti successori conseguenti alla scissione delle società.

Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui "nella disciplina dettata dall'art. 2504-septies c.c., la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa", con l'ulteriore conseguenza di "un subingresso e di una successione a titolo particolare nel diritto controverso" della società risultante dalla scissione (Cass., Sez. Prima, Sent. 13 aprile 2012, n. 5874).

L'affermato principio risulta, quindi, riaffermato dalle S.U. di questa Corte, le quali - più di recente - (Sent. 15 novembre 2016, n. 23225), hanno ribadito e consolidato l'orientamento per cui la società nata dalla scissione si sostituisce, in virtù di "una successione a titolo particolare nel diritto controverso" al rapporto contrattuale sorto in origine dalla società scissa.



Orbene , da tali generali principi in materia di effetti del fenomeno di scissione di società, non può che derivare la validità della clausola compromissoria de qua con conseguente affermazione della competenza, nell'ipotesi , del giudice arbitrale.

Tanto anche alla stregua della più semplice e logica considerazione che il Curatore che ha azionato in giudizio il contratto a suo tempo intercorso con la società scissa Sammarco non può certo pretendere una applicazione parziale del contenuto negoziale di detto contratto e , quindi, la pretesa esclusione dalla disciplina pattizia a suo tempo intercorsa della sola prevista clausola arbitrale.

I motivi del ricorso sono, pertanto , del tutto infondati e vallo respinti.

3.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione il 14 febbraio 2019.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 16 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale